

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO - ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di marzo alle ore undici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MANTELLI ETTORE - Sindaco	Sì
2. ZEPPEGNO SERGIO - Vice Sindaco	Sì
3. ZEPPEGNO LORIS - Assessore	Giust.
4. FINA DANIELA - Assessore	Giust.
5. CORDERO GEMMA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. BOSSA Dr. Matteo incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone Unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché per i mercati anche in strutture attrezzate;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone Unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della strada);
- il Canone Unico si applica anche alle occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui agli artt. 18 e seguenti del Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

DATO ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni che disciplinano il Canone Unico hanno riunito in un solo prelievo le entrate derivanti dai seguenti presupposti:

- occupazione di suolo pubblico, che include le occupazioni realizzate nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- diffusione di messaggi pubblicitari, che comprende anche le pubbliche affissioni;

RILEVATO che con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe relative al Canone Unico da applicare per l'anno d'imposta 2022, anche sulle situazioni realizzate in forma abusiva;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone:

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'intero anno solare;
- il comma 841 ed il comma 842 stabiliscono le tariffe di cui ai due commi precedenti, con riferimento alle occupazioni dei mercati;

PRESO ATTO che il Comune ha articolato le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico, nonché quelle relative alla diffusione di messaggi pubblicitari, in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfettaria stabilita ex-lege, al comma 831;

VISTA l'interpretazione autentica del suddetto comma 831, operata dall'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021;

VERIFICATO che, sulla base delle integrazioni operate dall'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021, il legislatore ha stabilito un apposito canone unico per le occupazioni realizzate da impianti di telefonia mobile;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

VISTO il comma 832, che prevede le seguenti riduzioni del Canone Unico, da prevedere facoltativamente:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
- b) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

CONSIDERATO che le predette riduzioni sono stabilite dal regolamento comunale;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833 della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che alcune misure del Canone sono già indicate nel regolamento comunale e, pertanto, tali fattispecie non vengono contemplate nel presente atto;

RITENUTO opportuno, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, per le occupazioni di suolo pubblico, con l'applicazione dei coefficienti indicati per ogni fattispecie riportata nella tabella;

CONSIDERATO che questo ente intende mantenere anche la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni, affidato a ditta esterna, e, pertanto, vengono stabilite anche le tariffe di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, dove vengono riportate le tariffe riferite alla diffusione di messaggi pubblicitari;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- il D.M. dell'Interno del 24 dicembre 2021, che ha posticipato al 31 marzo 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021, che ha differito al 31 maggio 2022 il suddetto termine;

Visto il Bilancio di Previsione 2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 29/12/2021;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli palesi unanimi

D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le tariffe del Canone Unico, come sopra illustrato e riportate nell'allegato "A" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, con riferimento all'occupazione di suolo pubblico e alla diffusione di messaggi pubblicitari ed alle pubbliche affissioni;
3. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le tariffe del Canone Unico di cui all'allegato "B" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, con riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari ed alle pubbliche affissioni;
4. di dare atto che dall'applicazione delle presenti tariffe non derivano minori entrate rispetto a quelle attualmente previste nel bilancio di previsione 2022-2024;
5. di dare atto che il termine pagamento per l'imposta di pubblicità per l'anno 2022 è il 31/05/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to : MANTELLI ETTORE

Il Segretario Comunale
f.to : Dr. Matteo BOSSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/04/2022 al 23/04/2022 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Raffaele Cimena, lì 08/04/2022

Il Segretario Comunale
Dr. Matteo BOSSA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è copia conforme all'originale

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

x Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

San Raffaele Cimena, lì 08/04/2022

Il Segretario Comunale
Dr. Matteo BOSSA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-mar-2022

[x] Perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

[] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione
(art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Matteo BOSSA